Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici"

Ottobre...in sintesi

La newsletter della Camera Penale Veneziana n. 6/2026

Legislazione

Decreto legislativo 8 ottobre 2026 n. 188 (G.U. n. 244 del 20 ottobre 2026)

Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

È stato approvato il D. Lgs. n. 188 dell'08 ottobre 2026 che ha completato l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni europee sugli ordini di produzione e conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali (regolamento (UE) 2023/1543).

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 4 novembre, integra il D. Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215 introducendo, nei suoi sei articoli, ulteriori disposizioni necessarie ad assicurare il pieno adeguamento della normativa italiana al quadro europeo prevedendo obblighi informativi nei confronti degli interessati, un sistema sanzionatorio amministrativo e mezzi di ricorso contro gli ordini europei di produzione.

Il regolamento disciplina gli strumenti per acquisire o conservare prove elettroniche nell'ambito dei procedimenti penali e ai fini dell'esecuzione di pene detentive conseguenti a procedimenti penali.

Il nuovo decreto si inserisce quindi nel percorso di allineamento della legislazione nazionale alle disposizioni europee in materia.

Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 (G.U. n. 246 del 22.10.2026)

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

É in attesa di conversione il decreto-legge n. 190 del 22 ottobre 2026 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile».

Nei suoi dieci articoli il decreto-legge prevede che per i minori che hanno compiuto i quattordici anni la capacità di intendere e di volere sia presunta fino a prova contraria.

Anche ai minorenni si applicherà l'arresto in flagranza differita e le norme sul processo penale minorile saranno adeguate in materia di misure cautelari pur restando ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili.

Ancora, con il predetto decreto-legge si prevede che quando un minore, anche se non imputabile, partecipa a determinati reati, si applichino sanzioni amministrative a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Sono inoltre previste specifiche procedure per il risarcimento dei danni nonché disposizioni per garantire che la libertà di manifestare si eserciti in sicurezza e viene pertanto introdotto il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche che punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi.

Pene più severe sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze, anche mediante strumenti informatici o telematici.

Prevista altresì una specifica aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone, con aumento di pena e arresto in flagranza differita per le ipotesi di devastazione, saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità.

Divengono procedibili d'ufficio le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa delle sue funzioni.

Infine, il decreto-legge stabilisce l'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia per un massimo di 12 ore e che il Questore possa disporre il divieto di radunarsi con persone determinate in luoghi specificamente individuati anche nei confronti di minori che hanno compiuto i quattordici anni.

La Corte Costituzionale

Trattamento sanitario obbligatorio – necessità di difesa tecnica per convalida e proroga.

Corte Cost., Sent. n. 157, ud. 06.07.2026, dep. 02.10.2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d'ufficio, atteso che il T.S.O. incide sulla libertà fisica della persona ed esige quindi il rispetto delle garanzie di cui all'art. 13 della Costituzione.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessaria la difesa tecnica, quale presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura, non essendo sufficiente a tal fine, una difesa tecnica facoltativa; solo la difesa tecnica obbligatoria, ha osservato la Corte, assicura ad ogni persona l'assistenza professionale necessaria nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa.

Processo di prevenzione – violazione di parità delle armi.

Corte Cost., Sent. n. 158, ud. 08.07.2026, dep. 02.10.2026

La Corte Costituzionale, in accoglimento di una questione sollevata dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sull'art. 27 del codice antimafia, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per contrasto con il principio di eguaglianza e di parità delle armi nel processo, la mancata previsione del potere di impugnare il provvedimento con cui il giudice abbia rigettato l'istanza di revoca di un sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione.

Le Sezioni Unite avevano in effetti rilevato un'asimmetria nella disciplina delle impugnazioni dei provvedimenti concernenti il sequestro e la confisca di prevenzione. L'art. 27 consentiva infatti al Pubblico Ministero di impugnare il provvedimento con il quale il giudice abbia revocato un sequestro precedentemente disposto, normalmente su istanza del privato; non consentiva, invece, al privato, di impugnare il provvedimento con il quale il giudice abbia respinto una sua richiesta di revoca del sequestro.

La Corte Costituzionale ha pertanto osservato che il principio di parità delle armi sancito dall'art. 111 della Costituzione, si applica anche al procedimento di prevenzione e pertanto l'art. 27 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato – rimessione di querela e pronuncia di "Non doversi procedere".

Corte Cost., Sent. n. 159, ud. 22.06.2026, dep. 02.10.2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 155 c.p., 420-*quater*, comma 1, 554-*bis*, comma 2, c.p.p. e, in via subordinata, art. 554-*ter*, comma 1, c.p.p., sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, se le ricerche dell'imputato hanno dato esito negativo, il giudice, anche in caso di remissione di querela, deve emettere sentenza di non doversi procedere per mancanza conoscenza della pendenza del processo, anziché sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.

Ribadita l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel conformare gli istituti processuali, la Corte ha escluso che il combinato disposto delle norme censurate denoti profili di arbitrarietà.

Manomissione del braccialetto elettronico e aggravamento delle misure cautelari: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

Corte Cost., Sent. n. 171, ud. 06.07.2026, dep. 15.10.2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-*ter*, del c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27 Cost.

Il dubbio di legittimità costituzionale avanzato dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza di rimessione riguardava il presunto contrasto con le norme della Costituzione richiamate laddove l'art. 276, comma 1-*ter* c.p.p. stabilisce che: "in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-*bis* c.p.p., anche quando applicati ai sensi degli artt. 282-*bis* e 283-*ter* c.p.p., il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità".

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni ma solo per difetto di dimostrazione della loro rilevanza in quanto non è stato possibile per la Corte apprezzare la plausibilità del percorso logico seguito dal rimettente.

La Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite

Truffa aggravata e momento consumativo del reato - Superbonus 110%

Cass. Pen., Sez. Un., Sent. nn. 36525 e 36526, ud. 26.02.2026, dep. 16.10.2026

Le Sezioni Unite penali hanno stabilito che la creazione di crediti d'imposta fittizi, mediante fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti, accompagnata dall'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dagli artt. 640 e 640-*bis* c.p., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche *ex* art. 316-*ter* c.p.

La Corte ha inoltre chiarito che il reato si considera consumato già al perfezionamento della prima cessione, attraverso la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla piattaforma telematica.

Non occorrono il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o ulteriori cessioni.

Le decisioni assumono particolare rilevanza nei procedimenti per frodi fiscali connesse ai bonus edilizi, anche in relazione ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca.

Le Sezioni semplici

Diritto penale sostanziale

Caporalato e sfruttamento del lavoro *ex* art. 603-*bis* c.p.

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 35183, ud. 10.09.2026, dep. 01.10.2026

La Quarta Sezione penale della Cassazione ha precisato che la sproporzione della retribuzione va valutata non astrattamente, ma considerando mansioni effettivamente svolte, condizioni e durata del lavoro, pause, riposi e ferie. Lo stato di bisogno non richiede una situazione di necessità assoluta: basta una grave difficoltà, anche temporanea, capace di limitare la libertà di scelta del lavoratore. Al tempo stesso, la mera irregolarità amministrativa dello straniero non basta da sola a integrare lo sfruttamento dovendo emergere ulteriori indici di rilevante soggezione anche se non è richiesta la compresenza di tutti gli indici dell'art. 603-*bis* c.p..

Bancarotta e debiti tributari

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 35595, ud. 23.09.2026, dep. 07.10.2026

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, la Quinta Sezione ha affermato che il sistematico e protratto omesso pagamento di tributi e contributi previdenziali può costituire un'operazione dolosa quando rappresenti una consapevole scelta gestionale che, attraverso l'ingiustificato accumulo di debiti, determini o aggravi il dissesto, purché sia accertato il nesso causale con il fallimento della società. La temporanea disponibilità di risorse derivante dall'inadempimento non esclude la configurabilità del reato: la portata pregiudizievole della condotta deve essere valutata anche considerando i suoi effetti nel medio periodo, caratterizzati dalla progressiva crescita dell'esposizione debitoria, ulteriormente appesantita da sanzioni e interessi.

Integra, inoltre, la bancarotta impropria da reato societario la falsificazione dei bilanci diretta a occultare le perdite e a consentire la prosecuzione dell'attività senza i necessari interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, quando ne consegua un ulteriore

deterioramento della situazione patrimoniale. Ai fini della fattispecie rileva, infatti, anche il solo aggravamento di un dissesto già esistente.

Furto in abitazione – Esclusione applicabilità causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* art. 131 *bis* c.p.

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 35847, ud. 30.06.2026, dep. 12.10.2026

La Quinta Sezione penale, in tema di furto in abitazione, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p. al furto in abitazione di cui all'art. 624-*bis* c.p., poiché la fattispecie prevede una pena minima superiore a due anni di reclusione. La decisione affronta inoltre gli effetti della Legge n. 114/2024 sui poteri di impugnazione del pubblico ministero e sul ricorso immediato per cassazione contro determinate sentenze di proscioglimento.

Confisca tributaria e beni intestati a società terze

Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 35865, ud. 23.09.2026, dep. 12.10.2026

La Terza Sezione penale ha affermato che la confisca per equivalente *ex* art. 12-*bis* D. Lgs. 74/2000 conserva carattere sussidiario rispetto alla confisca diretta, ma non richiede la preventiva e infruttuosa escussione di ogni bene della società beneficiaria del profitto.

L'impossibilità della confisca diretta può essere accertata sulla base della situazione patrimoniale risultante dagli atti.

Particolarmente importante è il secondo principio affermato dalla Suprema Corte: i beni formalmente intestati a una società terza possono essere confiscati per equivalente soltanto quando sia dimostrato che il condannato ne abbia l'effettiva disponibilità sostanziale.

Non bastano automaticamente la partecipazione maggioritaria, la carica amministrativa o la delega bancaria. Occorrono ulteriori elementi concreti che dimostrino l'utilizzazione della società come schermo patrimoniale.

Truffa, consegna controllata e restituzione dei beni sequestrati

Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 36065, ud. 02.10.2026, dep.13.10.2026

La Seconda Sezione penale ha stabilito che quando la consegna del denaro avviene sotto il controllo costante della polizia giudiziaria, già appostata e pronta a intervenire, la truffa deve essere qualificata come tentata e non consumata, qualora gli autori non abbiano acquisito la disponibilità autonoma e definitiva del profitto.

La Corte ha precisato che non è sufficiente il mero passaggio materiale del denaro: occorre verificare se l'agente abbia avuto la concreta possibilità di disporne liberamente.

La sentenza affronta anche un'importante questione processuale: l'omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione di beni sequestrati, ritualmente devoluta al giudice d'appello, determina un vizio della decisione.

Nel caso esaminato, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, riqualificando il fatto come tentata truffa e disponendo un nuovo giudizio sulla confisca dei beni e sulla determinazione della pena.

Successione di leggi penali nel tempo – non è consentita l'applicazione del minimo edittale più sfavorevole introdotto successivamente alla commissione del fatto

Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 36068, ud. 02.10.2026, dep. 13.10.2026

La Seconda Sezione penale, in tema di successione di leggi penali nel tempo, ha affermato che non può essere applicato retroattivamente il minimo edittale più sfavorevole introdotto dopo la commissione del fatto. Nel caso esaminato, relativo

all'oltraggio a pubblico ufficiale, la pena è stata rideterminata facendo riferimento al minimo vigente al momento del reato, in applicazione del principio di legalità della pena e dell'art. 2, quarto comma, c.p.

Crediti fiscali inesistenti, compensazioni F24 e affidamento ai consulenti

Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 36078, ud. 23.09.2026, dep. 13.10.2026

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale ha dichiarato che nel delitto di indebita compensazione mediante crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-*quater*, comma 2, D. Lgs. 74/2000, il visto di conformità rilasciato da un professionista non esclude automaticamente il dolo dell'amministratore della società che utilizza i crediti.

La Corte ha ritenuto legittima la valorizzazione congiunta dell'importo delle compensazioni, della natura fittizia delle società dalle quali provenivano i crediti e della posizione gestionale dell'imputata.

Ha inoltre escluso l'applicabilità ai crediti inesistenti della causa di non punibilità prevista dall'art. 10-*quater*, comma 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000, riferita ai crediti non spettanti.

Bancarotta da operazioni dolose, affitto d'azienda e omesso versamento delle imposte

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 36197, ud. 25.06.2026, dep.14.10.2026

La Sezione Quinta penale, in tema di bancarotta da operazioni dolose, ha stabilito che l'affitto dell'intero complesso aziendale, anche durante una situazione di crisi, non costituisce automaticamente un'operazione dolosa causativa del dissesto.

Occorre accertare la concreta natura depauperativa dell'operazione e il suo collegamento causale con il dissesto. L'indagine dovrà concentrarsi sulla situazione

finanziaria precedente alle operazioni contestate, sulle loro finalità economiche e sulla verifica controfattuale del contributo causale al dissesto

Anche l'omesso versamento delle imposte può integrare una condotta rilevante ai fini della bancarotta impropria, ma è necessario dimostrarne l'incidenza causale sul dissesto, valutandone la sistematicità oppure il collegamento con ulteriori consistenti esposizioni debitorie.

La Corte ha inoltre sottolineato che la responsabilità dell'amministratore per fatti successivi alla cessazione formale della carica richiede un concreto accertamento della prosecuzione dell'attività gestoria di fatto.

La sentenza assume particolare interesse anche per la distinzione tra responsabilità dell'amministratore di diritto e dell'amministratore di fatto.

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Sentenza divenuta irrevocabile in data anteriore al 30 dicembre 2022

Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 36314, ud. 07.10.2026, dep. 15.10.2026

La Prima Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che quando una condanna è divenuta definitiva prima del 30 dicembre 2022, la successiva revoca della sospensione condizionale della pena non consente al condannato di richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di una pena sostitutiva.

In altri termini, la sopravvenuta eseguibilità della pena detentiva, irrogata da una sentenza divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022, in conseguenza della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena *ex* art. 168 c.p., non costituisce sopravvenienza idonea a richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione

di una pena sostitutiva, in carenza di ogni indicazione in tal senso da parte dell'art. 95 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non essendo pertanto consentita l'applicazione retroattiva della disciplina delle pene sostitutive, in assenza di una specifica previsione.

Bancarotta fraudolenta e responsabilità del consulente professionale

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 36674, ud. 11.09.2026, dep. 19.10.2026

Con la sentenza in esame, la Cassazione, Sezione Quinta, ha precisato quali siano i presupposti del concorso dell'*extraneus* nella bancarotta fraudolenta.

La semplice prestazione di consulenza contabile, fiscale o societaria non determina responsabilità penale, neppure quando il professionista conosca la situazione di crisi dell'impresa, occorrendo dimostrare che il consulente abbia consapevolmente contribuito alla realizzazione o alla copertura delle operazioni distrattive.

La responsabilità può invece configurarsi quando il professionista predisponga strumenti contabili o negoziali funzionali a occultare il depauperamento patrimoniale, conoscendone la finalità illecita.

Non è indispensabile la specifica conoscenza dello stato di dissesto, ma deve risultare la consapevolezza del potenziale pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori.

La decisione assume rilievo anche per gli affitti e le cessioni di rami d'azienda che comportino il trasferimento del godimento dei beni senza un'adeguata contropartita economica.

Diritto penale processuale

Misure cautelari personali per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-*bis* 1 c.p. e tempo trascorso – obbligo di motivazione espressa del giudice

Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 35195, ud. 30.06.2026, dep. 01.10.2026

In tema di misure cautelari personali per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-*bis* 1 c.p., la Sezione Prima penale ha stabilito che il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti non è, di per sé, sufficiente a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Tuttavia, il giudice deve espressamente considerare un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo tale circostanza integrare un elemento idoneo a vincere la presunzione. È pertanto necessario motivare le ragioni per le quali, nel caso concreto, il tempo trascorso non incida sull'attualità delle esigenze cautelari.

Si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di misure cautelari personali per i delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del c.p.p., il decorso di un rilevante arco temporale dai fatti contestati, laddove privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di una perdurante pericolosità sociale, impone al giudice un espresso e specifico dovere di motivazione in ordine all'attualità del *periculum libertatis*. (Nella specie, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che aveva escluso la decisività del dato temporale valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi concreti attestanti una cesura rispetto al suo precedente percorso criminale).

Convalida del sequestro preventivo urgente – omessa richiesta del P.M. - nullità

Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 35238, ud. 24.09.2026, dep. 02.10.2026

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il G.I.P. non può disporre il sequestro preventivo se il P.M. si è limitato a chiedere la convalida del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ed eseguito d'urgenza. La Cassazione

ribadisce che l'applicazione della misura deve essere preceduta da una specifica domanda dell'accusa che non può essere desunta implicitamente dalla richiesta di convalida del sequestro urgente. Nelle impugnazioni cautelari va verificata con particolare attenzione la corrispondenza tra la richiesta formulata dal P.M. e la misura effettivamente adottata dal G.I.P. che annullato il provvedimento: la misura *ex* art. 321 c.p.p.; si tratta di due adempimenti distinti in quanto il controllo sul provvedimento urgente non sostituisce la richiesta necessaria per applicare un autonomo vincolo cautelare.

Il G.I.P. non può quindi integrare d'ufficio l'iniziativa del P.M. e l'assenza della domanda determina una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 178, lett. b), e 179 c.p.p. anche quando non sia stato dedotto davanti al tribunale del riesame.

Nel caso esaminato, la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del riesame sia il decreto di sequestro preventivo, ordinando la restituzione dei beni all'avente diritto.

Confisca e opposizione

Cass. Pen., Sez. I, Ordinanza n. 35369, ud. 23.09.2026, dep. 05.10.2026

Nelle materie disciplinate dal rito speciale, l'ordinanza emessa *de plano* e senza formalità di procedura è impugnabile mediante opposizione davanti allo stesso giudice che l'ha pronunciata, tanto se decide nel merito quanto se dichiara inammissibile l'istanza. Non trova pertanto applicazione la disciplina generale dell'art. 666, comma 2, c.p.p., che assoggetta la declaratoria di inammissibilità al ricorso per cassazione.

Il rimedio esperibile è individuato in funzione della materia trattata e del rito applicabile, senza che possa assumere rilievo determinante la qualificazione formale

della decisione. Una diversa interpretazione introdurrebbe un'irragionevole differenziazione dei mezzi di impugnazione e vanificherebbe la funzione dell'opposizione, destinata a consentire il riesame del provvedimento da parte del giudice che lo ha adottato.

Giustizia riparativa e misure cautelari

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 35493, ud. 07/07/2026, dep. 06/10/2026

In tema di giustizia riparativa, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che è affetto da violazione di legge e da difetto di motivazione il provvedimento che neghi l'accesso al programma sulla base di automatismi collegati alla natura del reato, alla sottoposizione dell'imputato a misura cautelare, al dissenso della persona offesa o a un rischio di vittimizzazione secondaria prospettato in termini meramente generici.

La valutazione richiesta dall'art. 129-*bis* c.p.p. deve essere ancorata alle specificità del caso e verificare, in chiave prognostica, l'utilità del percorso e l'eventuale esistenza di concreti pericoli per l'incolumità degli interessati e per l'accertamento dei fatti, considerando anche i propositi di resipiscenza dell'imputato e la giovane età di quest'ultimo e della vittima.

Poiché l'art. 44, comma 1, D. Lgs. n. 150/2022 esclude preclusioni dipendenti dalla fattispecie o dalla gravità del reato, il diniego non può fondarsi su valutazioni astratte o presuntive. Neppure il dissenso della persona offesa costituisce un impedimento assoluto, dovendo il giudice considerare la possibilità di un programma con vittima surrogata, contemplato dall'art. 53, comma 1, lett. a), del medesimo decreto.

Impugnazione della parte civile e riqualificazione del reato

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 35760, ud. 22.09.2026, dep. 09.10.2026

La Quinta Sezione penale ha affermato che quando il giudice d'appello riqualifica un reato procedibile d'ufficio in un reato perseguibile a querela e, constatata la mancanza di quest'ultima, pronuncia sentenza di non doversi procedere revocando le statuizioni civili, la parte civile non ha interesse a ricorrere per cassazione contro la sola revoca delle statuizioni risarcitorie, se non contesta anche la riqualificazione giuridica del fatto.

La Cassazione precisa che il danneggiato conserva la possibilità di agire in sede civile, utilizzando anche le prove raccolte nel processo penale, purché ritualmente introdotte e sottoposte al contraddittorio.

Richiesta di applicazione pena *ex* art. 447 c.p.p. – Incompatibilità del G.I.P. che abbia emesso misura cautelare personale

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 35986, ud. 17.09.2026, dep. 13.10.2026

La Sesta Sezione penale, in tema di incompatibilità del giudice, ha affermato che non può pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della pena formulata ai sensi dell'art. 447 c.p.p. il G.I.P. che ha disposto, nei confronti del medesimo imputato, una misura cautelare personale, in quanto detta richiesta determina il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.

Ricorso per Cassazione in materia cautelare – Deposito mediante P.S.T.

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 36019, ud. 25.09.2026, dep. 13.10.2026

La Sesta Sezione penale ha chiarito che, dal 1° aprile 2026, il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato mediante il portale dei servizi telematici, salvo

le ipotesi di malfunzionamento disciplinate dall'art. 175-*bis* c.p.p. Il deposito tramite P.E.C., fuori dai casi eccezionali previsti dalla legge, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riparazione per ingiusta detenzione – Necessità di una valutazione *ex ante* del Giudicante

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 36088, ud. 07.10.2026, dep. 13.10.2026

La Quarta Sezione penale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ha ribadito che il giudice deve svolgere una valutazione "*ex ante*" di tutti gli elementi disponibili e non smentiti, per verificare se la condotta dell'interessato abbia contribuito, con dolo o colpa grave, alla causazione della misura cautelare. La pronuncia ammette inoltre che, nei casi di cosiddetta ingiustizia sostanziale, possano essere rivalutati fatti non esclusi dal giudizio di merito, anche se ritenuti insufficienti a fondare la responsabilità penale.

Interrogatorio preventivo e nullità della misura cautelare

Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 37199, ud. 21.07.2026, dep. 22.10.2026

La Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con la sentenza richiamata affronta l'obbligo di interrogatorio preventivo introdotto dall'art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p.

Nei procedimenti per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, il giudice non può omettere l'interrogatorio preventivo richiamando genericamente il pericolo di inquinamento probatorio.

Il pericolo deve essere fondato su circostanze concrete e specificamente riferibili alla condotta dell'indagato. Non sono sufficienti il ruolo apicale ricoperto nelle società coinvolte, la natura delle imputazioni o la generica possibilità di alterare documenti contabili.

L'omissione ingiustificata dell'interrogatorio determina una nullità generale a regime intermedio dell'ordinanza cautelare.

Nel caso concreto, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame e quella genetica, limitatamente alla misura coercitiva.

Misure cautelari – Ricorso per Cassazione – Trattazione camerale partecipata e termine per la presentazione di motivi nuovi

Cass. Pen., Sez.VI, Sent. n. 37533, ud. 10.09.2026, dep. 27.10.2026

La Sesta Sezione penale in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che, ove il procedimento innanzi alla Corte di Cassazione si svolga nelle ordinarie forme dell'udienza camerale non partecipata, il termine per la presentazione di motivi nuovi è quello di dieci giorni previsto dall'art. 611, comma 1, terzo periodo, c.p.p., norma speciale rispetto a quella, applicabile solo nell'ipotesi di trattazione orale, di cui all'art. 311, comma 4, c.p.p., che riconosce la facoltà di enunciarli prima dell'inizio della discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la diversa opzione interpretativa che desse prevalenza all'art. 311 c.p.p. non consentirebbe il rispetto del contraddittorio, in quanto la Corte deciderebbe su motivi depositati da una parte senza previa possibilità di replica dell'altra).

Arresto in flagranza – Deposito telematico della richiesta di convalida tempestiva contenuta nella richiesta di applicazione della misura cautelare

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 37841, ud. 06.10.2026, dep. 28.10.2026

La Sesta Sezione penale, in tema di arresto in flagranza, ha affermato che costituisce una mera irregolarità il deposito telematico della richiesta di convalida contenuta in un unico atto relativo alla richiesta di applicazione di misura cautelare, registrato in

corrispondenza della relativa voce e non anche come "atto urgente", purché pervenuto presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari entro il termine di 48 ore dall'esecuzione dell'arresto. (In motivazione, la Corte ha affermato che per l'inesatta "canalizzazione" della richiesta nel portale dei depositi telematici manca una espressa comminatoria di nullità o di decadenza e che gli adempimenti funzionali alla convalida possono essere espletati attraverso la mera correzione della procedura informatica e lo sdoppiamento delle richieste).

Consiglio Nazionale Forense

Procedimento disciplinare: l'incolpato deve citare i testi senza attendere il provvedimento di ammissione della prova (che riguarda la sola escussione)

Consiglio Nazionale Forense, Sent. n. 158, ud. 11.12.2025, dep. 22.04.2026

In virtù del combinato disposto degli artt. 21, comma 2 lett. d), e 22 del Reg. CNF n. 2/2014, l'intimazione dei testi a comparire all'udienza dibattimentale non presuppone un provvedimento del C.D.D. che ammetta la prova stessa, sicché l'incolpato decade dalla prova se non provvede a intimarli e di procurarne la comparizione all'udienza dibattimentale, non trovando quivi applicazione delle norme che regolano il processo penale.

Procedimento disciplinare: l'omesso avviso del C.O.A. all'iscritto non è causa di nullità

Consiglio Nazionale Forense, Sent. n. 182, ud. 19.11.2025, dep. 07.05.2026

Acquisita la notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il C.O.A. ne dà notizia all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti

giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto al C.D.D., che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l'omesso avviso all'iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento, giacché il procedimento disciplinare dinanzi al C.D.D. ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

Procedimento disciplinare: quando trasmette gli atti al C.D.D., il C.O.A. non effettua valutazioni disciplinari

Consiglio Nazionale Forense, Sent. n. 182, ud. 19.11.2025, dep. 07.05.2026

Ai sensi degli artt. 51 e 51 L. n. 247/2012 dell'art.11 Reg. CNF n. 2/2014, il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare, anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima ovvero che non abbia firmato l'esposto o lo abbia sottoscritto con firma illeggibile. Tuttavia, il C.O.A. ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. f) della L. n. 247/2012 "*vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 4*": consegue che la segnalazione al C.D.D. del possibile comportamento illecito

di un proprio iscritto non si fonda sull'attribuzione di potestà disciplinare, effettivamente carente in capo all'Ordine, bensì sulla funzione di vigilanza sua propria.

La formazione dell'avvocato non è soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche

Consiglio Nazionale Forense, Sent. n. 186, ud. 18.02.2026, dep. 07.05.2026

La formazione dell'avvocato non può essere in alcun modo soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche finalizzato all'insegnamento in quanto è altra la costante cura della preparazione professionale della quale lo studio delle materie giuridiche è senza dubbio parte essenziale ma non esaustiva anche solo volendo riferirsi all'aspetto della necessaria costante attenzione per la deontologia e l'ordinamento forense, che rappresenta parte essenziale della formazione continua.

Formazione continua: la ratio dell'obbligo deontologico

Consiglio Nazionale Forense, Sent. n. 186, ud. 18.02.2026, dep. 07.05.2026

L'obbligo di formazione continua per gli avvocati trova la sua ratio in un insieme di esigenze convergenti: garantire al soggetto assistito una prestazione competente e aggiornata, assicurare l'adeguamento costante della difesa alle riforme legislative e giurisprudenziali, preservare il decoro e la dignità della professione e prevenire, per quanto possibile, responsabilità disciplinari e civili connesse a carenza di preparazione. In quest'ottica, la formazione continua non è un mero adempimento formale ma un dovere sostanziale che dà contenuto concreto ai doveri di diligenza, competenza e lealtà che caratterizzano il rapporto professionale con l'assistito e che sono presidiati, sul piano interno della categoria, dalle norme deontologiche e, sul piano esterno, dalla responsabilità civile del professionista.

Agire contro l'ex cliente "per mera dimenticanza" non scrimina l'illecito

Consiglio Nazionale Forense, Sent. n. 208, ud. 19.11.2025, dep. 13.05.2026

L'illecito deontologico di cui all'art. 68 CDF ("*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*") non è scriminato dall'asserita dimenticanza dell'incolpato del precedente incarico, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità della condotta, ma è sufficiente la volontà consapevole dell'atto che si compie (c.d. *suitas*) e che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto.

MASSIME NON UFFICIALI

A CURA DELLA COMMISSIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELLA CAMERA PENALE VENEZIANA
Elena Barina, Francesca Donadon, Raffaele Pennino, Riccardo Piazza, Giulia Ranzato, Francesca Ricciardi, Claudia Vianello